



15444/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE CIRILLO

- Presidente -

Dott. ENRICO MANZON

- Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

Oggetto

ICI IMU
ACCERTAMENTO

Ud. 15/03/2017 - CC

R.G.N. 23470/2015

Cea 15444

Rep.

CUT CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23470-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) ;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI (omissis) ;

- intimato -

avverso le sentenze nn. 5425/4/2015, 5426/4/2015, 5427/4/2015, 5428/4/2015, 5429/4/2015, della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositate il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

La CTR della Campania – sezione staccata di Salerno - con sentenze nn. 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, tutte depositate il 5 giugno 2015, non notificate, accolse gli appelli proposti nei confronti del sig. (omissis) dal Comune di (omissis), avverse le sentenze della CTP di Salerno, che avevano accolto i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per ICI per gli anni 2007 – 2011.

Avverso le suddette pronunce della CTR il contribuente ha proposto unico ricorso cumulativo per cassazione affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

L'intimato Comune non ha svolto difese.

Va preliminarmente dato atto dell'ammissibilità dell'unico ricorso cumulativo proposto avverso le anzidette sentenze rese in un unico contesto dalla CTR della Campania – sezione staccata di Salerno, aventi tutte identica motivazione e dispositivo, dipendendo i distinti rapporti giuridici d'imposta tutti dalla risoluzione dell'identica questione di diritto comune a tutte le cause (cfr. Cass. sez. un. 16 febbraio 2009, n. 3692 e, tra le successive conformi, Cass. sez. 5, 7 maggio 2010, n. 11186; Cass. sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15582; Cass. sez. 5, 3 aprile 2013, n. 8075).



Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 8, comma 2, del d. lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che il Comune non avrebbe provato i presupposti di fatto sui quali aveva fondato la propria maggiore pretesa impositiva.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che, ove anche fosse comprovata la circostanza che negli anni oggetto di accertamento la sig.ra (omissis), moglie del ricorrente, avesse la propria residenza anagrafica in (omissis) e godesse in relazione all'immobile ivi posseduto dell'agevolazione ai fini ICI di cui all'art. 8 succitato, essa risulterebbe irrilevante ai fini della decisione, dovendo intendersi la residenza familiare come espressione di un dato fattuale.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., esponendo che in realtà proprio il precedente di questa Corte invocato dall'ente impositore a sostegno della propria pretesa, con riferimento alla specifica situazione del nucleo familiare del ricorrente, avrebbe dovuto indurre la CTR a riconoscere il diritto a godere dell'agevolazione tributaria in questione. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

Essi si basano sul comune presupposto che l'onere probatorio di dimostrare che l'immobile sito nel Comune di (omissis), luogo di residenza anagrafica del ricorrente, non costituisse dimora abituale anche della famiglia, spettasse all'ente impositore.

Ciò si scontra, peraltro, con l'affermazione, riportata da ciascuna delle sentenze impugnate, secondo cui allo stesso ricorso del contribuente



era allegata copia del certificato di residenza in (omissis) del
ricorrente e quello di residenza in (omissis) della moglie del ricorrente
sig.ra (omissis) .

A ciò consegue che deve ritenersi pacifica, in fatto, la sussistenza, per
gli anni d'imposta in questione, di due differenti situazioni quanto alla
residenza anagrafica di ciascuno dei componenti il menzionato nucleo
familiare (che sarebbe costituito dai soli marito e moglie, essendo
pacificamente i figli, come riferito dallo stesso ricorrente, dimoranti in
(omissis)).

A fronte di tale situazione, avuto riguardo alla modifica normativa
apportata all'art. 8 del d. lgs. n. 504/1992 ad opera dell'art. 1, comma
173, lett. b) della l. n. 296/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007
(primo anno delle annualità d'imposta oggetto di accertamento nella
fattispecie in esame) per quanto qui rileva, perché possa farsi luogo alla
detrazione d'imposta occorre che l'unità immobiliare sia adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo «intendendosi per tale, salvo
prova contraria, quella di residenza anagrafica», precisando ancora
l'ultimo periodo dell'art. 8 del citato decreto n. 504/1992 che «per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente [...] e
i suoi familiari dimorano abitualmente».

Il principio espresso da questa Corte con la richiamata, nella proposta
del relatore, sentenza Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14389, secondo
cui in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e
dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni
principali dall'art. 8 del d. lgs. n. 504/1992, un'unità immobiliare può
essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora
abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non
potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito
sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari,



rapportato alla fattispecie in esame, va dunque inteso, a fronte di presunzione difforme derivante dalle risultanze anagrafiche dei due componenti il nucleo familiare, nel senso che l'essere l'unità immobiliare sita in (omissis) destinata a dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.) comune di marito e moglie doveva essere comprovato dal contribuente, per superare la presunzione relativa posta dal succitato art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 504/1992.

È appena, infine, il caso di rilevare come il ricorso e la conseguenziale memoria depositata in atti dal ricorrente - la quale ultima mostra di non avere colto il senso del richiamo al precedente citato Cass. n. 14389/2010 nella proposta del relatore depositata in atti ai fini della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio - che si muovono nel perimetro delle denunciate, insussistenti, alla stregua di quanto sopra osservato, ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non abbiano in alcun modo censurato, nei limiti in cui ciò risultava ancora possibile, secondo l'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, laddove esso ha escluso che l'immobile sito in (omissis)

(omissis) costituisse dimora abituale non solo dell'odierno ricorrente, ma anche della moglie (omissis) .

Il ricorso va dunque rigettato per manifesta infondatezza.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese il Comune intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso



articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 2017

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

21 GIU. 2017



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 21 giugno 2017

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92